

**COMUNE DI OULX**



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA "ZONA  
TURISTICA DI PESCA" DI OULX – LAGO ORFU'.

*Approvato dal C.C. con deliberazione n. 54 del 20.12.2013*

*in vigore dal 24.01.2014*

-

# **REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA TURISTICA DI PESCA DI OULX – LAGO ORFU`.**

## **Art. 1 - Confini della zona sottoposta a concessione**

Ai fini dell`applicazione del presente Regolamento, la zona speciale di pesca denominata "Zona Turistica di Pesca di OULX", è quella individuata nel LAGO ORFU` – in frazione Gad.

Fatta salva l`applicazione delle norme vigenti in materia, l`esercizio della pesca nella zona di cui al precedente comma, è altresì disciplinato dal presente Regolamento che è subordinato alla vigenza della convenzione appositamente stipulata con la Provincia di Torino.

## **Art. 2 - Documenti necessari per l`esercizio della pesca**

Per esercitare la pesca nella ZTP è indispensabile possedere la licenza provinciale. Occorre inoltre essere in possesso del permesso del concessionario.

Il permesso giornaliero da 4 capi (max 2 permessi procapite per giornata di pesca) deve essere compilato in stampatello ed in modo chiaro e leggibile, con penna a sfera ed inchiostro indelebile, da ogni pescatore prima dell`inizio dell`attività di pesca. Una parte del medesimo deve essere imbucata in una delle apposite cassette dislocate lungo il perimetro del lago, mentre l`altra parte deve essere trattenuta dall`interessato ed essere esibita agli organi di controllo, qualora richiesto.

Al termine della giornata di pesca, la seconda parte del permesso dovrà essere altresì imbucata nell`apposita cassetta dislocata lungo il perimetro del lago, anche diversa da quella contenente la prima parte dello stesso.

Con la firma del permesso giornaliero, l`interessato accetta integralmente le norme vigenti in materia di esercizio della pesca, con particolare riferimento a quelle contenute nel presente Regolamento.

## **Art. 3 - Modalità di gestione e vendita del permesso giornaliero**

Il permesso di cui all`art. 2 è acquistabile presso i rivenditori identificati ed autorizzati dal soggetto gestore individuato dal Comune a seguito di gara pubblica. Il gestore stabilisce il numero di buoni da assegnare a ciascun rivenditore, da vendersi al prezzo stabilito secondo le indicazioni formulate dal Comune in sede di gara pubblica.

Con cadenze periodiche, da determinarsi in base alla quantità di permessi distribuiti, il rivenditore provvederà a versare al gestore l`incasso derivante dalle vendite.

## **Art. 4 - Periodo di apertura della pesca**

Nel Lago ORFU` (posto a 1.031 mslm) la pesca è consentita ogni anno, dall`alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre.

La pesca è consentita tutti i giorni della settimana.

Il soggetto gestore potrà individuare tratti di sponda da interdire alla pesca per motivi di sicurezza e di compatibilità con altra tipologia di fruizione del lago. Tali tratti dovranno essere appositamente evidenziati mediante specifica segnaletica.

## **Art. 5 - Attrezzi e mezzi di pesca**

La pesca può essere esercitata con la tecnica a passata con il galleggiante, al tocco, a mosca e a spinning.

Le esche consentite sono tutte, ad esclusione del sangue, interiora di animali, larva di mosca carnaria o altri ditteri, pesce vivo o morto.

E' vietata qualsiasi forma di pasturazione.

E' possibile usare un solo amo per le tecniche di pesca a passata con il galleggiante e al tocco.

Per la pesca a spinning sono ammesse le seguenti esche: spinners, ondulanti, minnows e esche siliconiche munite di un solo amo.

Per la pesca a mosca è ammessa un'unica mosca artificiale.

E' vietato rilasciare il pesce di misura superiore a quella legale prevista.

Il pesce catturato, che risulti essere di misura superiore a quella legale prevista, va trattenuto ed immediatamente segnato sul tagliando giornaliero.

Per il recupero del pescato è ammesso eccezionalmente l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.

E' consentito l'uso di stivali a pettorina (waders).

L'entrata in acqua deve essere di volta in volta valutata dal pescatore, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova, al rispetto degli altri utenti della zona di pesca, alle limitazioni evidenziate in loco e alle condizioni di rischio.

## **Art. 6 - Posto di pesca e distanza degli attrezzi**

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti la distanza tra persona e persona che deve essere non inferiore a 30 metri.

## **Art. 7 - Obblighi e divieti**

1. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi di pesca. Si intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
2. Per l'esercizio della pesca nelle acque di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, è vietato usare larve di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito, o esche che ne contengano, e ogni tipo di pasturazione.
3. E' vietato altresì tenere i mezzi indicati in prossimità di dette acque.
4. E' vietata la pesca da ponti e da natanti durante la navigazione.
5. I pesci allamati al di sotto della misura minima vanno immediatamente liberati senza causare loro danno; nell'impossibilità di liberarli senza causargli danno è fatto obbligo di rimetterli in acqua tagliando la lenza all'altezza dell'apparato boccale.
6. Tali operazioni devono essere effettuate a mani bagnate evitando l'asportazione del muco protettivo che ricopre le squame.
7. La manovra di recupero del pesce allamato deve essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti dell'azione di recupero.
8. E' vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa e la pesca esercitata con le mani.
9. E' vietata la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

10. E' vietato altresì tenere i mezzi su indicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
11. E' vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla Provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. E' vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
13. E' vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
14. E' vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal presente Regolamento.
15. E' fatto obbligo agli utenti della zona di pesca mantenere un comportamento tale da favorire l'attività di controllo da parte degli organi preposti.
16. E' altresì fatto obbligo agli utenti della zona di pesca mantenere un comportamento tale da non creare disturbo od ostacolo al regolare esercizio della pesca altrui. Tale divieto si applica anche a coloro che, trovandosi nella zona oggetto del presente Regolamento, pur non essendo pescatori, mantengono un comportamento tale da non garantire l'utilizzo della zona di pesca da parte degli aventi diritto, ad esempio mediante il lancio di pietre od altro materiale in acqua.
17. A tal fine è stabilito il divieto di balneazione e navigazione, nel tratto interessato dalla zona di pesca, qualora si riscontri la presenza di soggetti intenti ad esercitare l'attività alieutica.

#### **Art. 8 - Esenzione di responsabilità**

Il pescatore esercita la pesca nella zona di pesca turistica a proprio esclusivo rischio e pericolo e al momento dell'accettazione dell'iscrizione o dell'acquisto del permesso esonera il soggetto gestore e l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi.

#### **Art. 9 – Vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti provinciali competenti, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie competenti per materia, alle guardie ecologiche volontarie abilitate alla vigilanza sulla pesca, agli agenti ausiliari di polizia rurale comunale.

#### **Art. 10 - Sanzioni amministrative ed accessorie**

Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste all'art. 26 della Legge Regionale 29/12/2006 n° 37.

#### **Art. 11 - Procedure amministrative**

Alle violazioni di cui al presente Regolamento si applica la procedura contemplata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.